

TIZIANA DI IORIO, *Il diritto di difesa nel giudizio canonico di nullità matrimoniale. La parte statica del processo*, Università degli Studi di Teramo. Collana della Facoltà di Giurisprudenza, n. 25, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012

Lo studio, che affronta la tematica riguardante il diritto di difesa nel giudizio di nullità di matrimonio nell'insieme delle componenti (istituti e persone) dalle quali quel diritto promana considerate per quello che sono in se stesse e come quiescenti (statica processuale), si segnala per l'ampio raggio dell'indagine problematica, per la accuratezza della lettura del dibattito dottrinale e per lo sforzo di comprensione ermeneutica del dato normativo così divino come umano. Si tratta di una materia, oltre che grandemente intrigante, ecclesialmente, da sempre, molto importante, tanto da far dire all'antico Canonista che la difesa ("defensio") non può essere processualmente negata ad alcuno: «Etiam diabolus, si esset in iudicio, non deberet denegari» (Panormitano, *Commentaria primae partis in secundum decretalium librum*, ad II, 2, 13, n. 27, Venetiis, 1591, f. 79^r).

L'architettura del lavoro ha un ampio respiro. Il diritto di difesa viene innanzitutto (prima parte) situato nell'ambiente ecclesiale e processuale nel quale deve svilupparsi (pp. 3-38). Vengono quindi studiate (seconda parte) le intricate questioni relative alla titolarità dell'azione di nullità delle nozze con la quale la difesa primigeniamente si rapporta, e questo sia con riferimento al coniuge (pp. 41-62) – prendendo in particolare esame gli ardui interrogativi concernenti le condizioni di inabilitazione nelle quali questi stessi soggetti possono trovarsi (pp. 63-88) – sia in rapporto al promotore di giustizia e ai terzi (pp. 89-111).

Si analizzano quindi (terza parte) le molteplici e laboriose discussioni inerenti allo "ius postulandi", soffermandosi tanto sul suo esercizio personale (pp. 115-135) quanto su quello effettuato tramite propri procuratori e patroni, investigando in

questo secondo caso: il ruolo, le funzioni e le qualità degli avvocati e anche dei procuratori (pp. 137-156); il conferimento, la revoca e la rinuncia del patrono sia di fiducia che di ufficio (pp. 157-186); il gratuito patrocinio e la riduzione delle spese (pp. 187-198); l'istituto introdotto di recente nel diritto canonico relativo al patrono stabile, indagandone le molte questioni pertinenti sia agli elementi costitutivi (pp. 199-228) sia alla scelta (pp. 229-244).

Completa questo interessante lavoro monografico un cospicuo ed articolato apparato di indici (pp. 244-288) certamente molto utile attinente alle fonti e ai documenti, alla bibliografia, ai nomi ed alla giurisprudenza.

In questo vasto quadro non è possibile dar conto di tutto ciò che persuade e di quanto meno convince. Tuttavia è opportuno ed anche utile discutere brevemente qualche argomento per dare un'idea più concreta e tangibile di questo lavoro che spinge il lettore a pensare e a porsi in discussione, mettendo alla prova i risultati delle proprie ricerche e delle proprie riflessioni.

Vogliamo anzitutto intrattenerci, seppure solo con qualche cenno, sulla parte generale che in qualche modo colora l'intero lavoro dando un senso ed un orientamento all'intera discussione. La nostra Canonista rileva: «La difesa... non va percepita come mera facoltà ad avere un difensore quanto, piuttosto, come garanzia più completa ed autentica, a che – durante il processo – siano concessi mezzi processuali adeguati al fine di agire e resistere in giudizio. Si tratta, cioè, del diritto ad un idoneo e quanto più efficace contraddittorio che impone la conveniente e concreta protezione dello *ius defensionis*, non solo in quanto diritto fondamentale, ma, persino, quale irrinunciabile strumento attraverso il quale il fedele realizza la sua stessa salvezza nell'attiva partecipazione alla comunità ecclesiale» (pp. 12-13).

E poco oltre Tiziana Di Iorio precisa: «L'ineluttabile sostanziale obiettivo del giudizio canonico è l'accertamento legale del supremo termine della verità "unico fondamento saldo su cui può reggersi la vita personale, coniugale e sociale". Solamente allorquando vi sia la manifesta affermazione della più genuina verità, l'ordinamento ecclesiale realizza piena-

mente la sua *ordinatio ad salutem aeternam*. E, in un simile scenario, se l'attività processuale incarna l'insostituibile binario su cui corre il tortuoso cammino della verità – la cui conformità all'ordine divino deve essere ricostituita – lo *ius defensionis*, concorrendo all'autorevole scoprimento dell'oggettività dei fatti, non può intendersi solo come diritto, ma va pure considerato come ineludibile dovere, strumentale al più nobile scopo salvifico e redentivo» (p. 15).

Questi passi, e l'intero ragionamento nel quale sono inseriti, evidenziano con chiarezza che il discorso sul diritto di difesa nel processo viene inquadrato nelle linee maestre del diritto ecclesiale così ben sintetizzate nel terzo dei principi per la revisione del codice pio-benedettino approvati dal Sinodo dei vescovi il 7 ottobre 1967: «La natura sacra e organicamente strutturata della comunione ecclesiale rende evidente che l'indole giuridica della chiesa e tutte le sue istituzioni sono ordinate a promuovere la vita soprannaturale. Perciò l'ordinamento giuridico della chiesa, le leggi e i precetti, i diritti e i doveri che ne conseguono devono concorrere al fine soprannaturale. Infatti il diritto nel mistero della chiesa ha quasi funzione di sacramento, cioè di segno di quella vita soprannaturale del cristiano, che indica e promuove. In verità non tutte le norme giuridiche sono emanate per favorire direttamente il fine soprannaturale o la cura pastorale; tuttavia è necessario che concorrano opportunamente al raggiungimento del fine soprannaturale degli uomini» (*Enchiridion Vaticanum*, vol. II, Bologna, 1979¹¹, n. 1703, p. 1363).

Come si annota nel volume che si sta esaminando, è in questo contesto che il processo acquisisce il suo senso ecclesiale e canonico più vero, secondo quanto ha sottolineato anche Giovanni Paolo II parlando al Tribunale della Rota Romana il 18 gennaio 1990: «Del carattere pastorale del diritto della Chiesa partecipa anche il diritto processuale canonico. Al riguardo restano quanto mai attuali ed efficaci le parole che vi rivolse Paolo VI nel suo ultimo discorso alla Rota Romana: “Sapete bene che il diritto canonico ‘qua tale’, e per conseguenza il diritto processuale, che ne è parte, nei suoi motivi ispiratori, rientra nel piano dell'economia della salvezza, essendo la ‘sa-

lus animarum' la legge suprema della Chiesa"» (in, A.A.S., 82, 1990, p. 876).

Da questa prospettiva deriva una lettura assiologicamente obbligata del diritto di difesa, che ne spiega anche la posizione processualmente centrale incardinata sul can. 221, § 1 cic. Una tale fondamentale ottica valoriale del diritto di difesa viene puntualmente rimarcata e sottolineata da Tiziana Di Iorio: «Il diritto di difesa... nella comunità ecclesiale... non si configura soltanto come una mera facoltà giuridica che l'ordinamento pone a strumentale garanzia della dignità e dei peculiari sostanziali diritti dell'essere persona. Esso rappresenta... un mezzo funzionalmente predisposto a servizio della verità ed incarna un importante elemento del giudizio, in quanto diritto del fedele, nonché necessario corollario e indispensabile coefficiente concorrente alla realizzazione della *suprema lex*. La difesa, insomma, effigia un indispensabile strumento processuale sotteso a far rifulgere l'autentica verità, fulcro centrale e principale baluardo del processo canonico» (p. 13).

Si fa così chiara la straordinaria rilevanza di un diritto come quello di difesa, in se stesso del tutto insopprimibile tanto che non potrebbe essere negato neanche al diavolo se si trovasse ad agire in un giudizio canonico, ed insieme diventa manifesto il ruolo e soprattutto il senso ed il significato che assume, incastonandosi perfettamente nell'economia del diritto ecclesiale e più specialmente del processo canonico. Si può allora affermare, come fa la nostra Canonista: «*Lo ius defensionis* nell'assumere speciale importanza in sede processuale trova la massima espressione nel contraddittorio, vale a dire nella possibilità – data a ciascuna delle parti in causa – di conoscere l'oggetto del *petitum*, di essere personalmente ascoltata, di contraddire le affermazioni e le richieste della controparte, di conoscere le prove tutte addotte *ex parte adversa*, nonché, di predisporre la propria difesa. In altri termini “*non concipitur iudicium seu iudicialis disceptatio, nisi adsit contradictorium*”» (p. 26).

In effetti, in armonia con le linee di tutto il discorso che si è richiamato, il giudizio ecclesiale è incentrato proprio sul contraddittorio, al fine di poter raggiungere più sicuramente, attraverso la verità di fatto e di diritto, soggettivamente, se del

caso, diversificate e per ciò stesso *dialetticamente* contrapposte nella loro *personalizzazione* individuale, la verità oggettiva (per “*veritates*” ad *Veritatem*). Il contraddittorio è così la caratteristica assolutamente necessaria *canonicamente* a fare giudizio un giudizio, in quanto costituisce allo stesso tempo l'*intangibile* difesa di chi agisce e di chi resiste in giudizio ed il meccanismo metodologico umanamente insostituibile del processo, poiché razionalmente non surrogabile per il *conseguimento della verità*, ossia per l'affermazione del diritto divino, consentendo alle parti ed alla Chiesa stessa di ottenere lo scopo per cui esistono, e cioè la salvezza dell'anima (“*ordinatio in Deum*”). Anzi facendosi, specialmente nelle cause di nullità del matrimonio, ciascuna parte giudice dell'altra, si può dire: più c'è difesa più c'è giudizio, vale a dire contraddittorio, e più c'è giudizio più c'è difesa, ossia contraddittorio.

Nello studio che si sta esaminando si sottolinea la matrice divina del diritto di difesa (pp. 15-16, ma cfr. più in genere il discorso sviluppato alle pp. 15-20), fondamentalmente positivizzato nel can. 221, § 1 *cic*, collocato significativamente tra i diritti e gli obblighi che conformano il “*communis christifidelium status*”.

Individuato il diritto di difesa nella sua peculiare natura, si pone il problema della sua tutela assicurata dal complesso sistema canonico delle nullità processuali, corredato anche da un peculiare strumento di impugnazione della sentenza, costituito dalla “*querela nullitatis*”, nel quale si distinguono nullità sanabili (cfr. can. 1622 *cic*), proponibili «entro tre mesi dalla notizia della pubblicazione della sentenza» (can. 1623 *cic*), e nullità insanabili (cfr. can. 1620 *cic*), esperibili «a modo di eccezione senza limiti di tempo, e a modo di azione... entro dieci anni a partire dal giorno della pubblicazione della sentenza» (can. 1621 *cic*), tra le quali ultime è sancita al n. 7 la *fattispecie* che si ha nei casi nei quali «all'una e all'altra parte si negò il diritto alla difesa» (can. 1620, 7° *cic*).

Questa disciplina peraltro pone un rilevante interrogativo, secondo quanto Tiziana Di Iorio rileva: «Considerato che il problema più delicato attiene proprio all'individuazione di quelle ipotesi in cui la lesione sia da ritenersi rilevante ai fini

di una nullità insanabile, ci si domanda se, la negazione dello *ius defensionis*, costituisca una fattispecie autonoma di nullità – alla quale debbono collegarsi numerosi vizi – ovvero, non possa in realtà distinguersi dalle violazioni stesse, sì che la si ritiene irritante in dipendenza della rilevanza o meno delle connesse lesioni. Se, cioè, lo *ius defensionis denegatum* sia operante, quale autonomo capo di nullità, non soltanto nei casi espressamente indicati dalla legge ma, anche, nel caso in cui non ci siano esplicite disposizioni normative in tal senso. È del tutto evidente che il problema coinvolge anche la natura della dichiarata invalidità, vale a dire l'individuazione di una nullità sanabile o insanabile e, dunque, la tassatività o meno dei vizi di nullità insanabile previsti dal codice canonico» (pp. 34-35).

In effetti, poiché il can. 10 *cic* statuisce che «sono da ritenersi irritanti... solo quelle leggi, con le quali si stabilisce espressamente che l'atto è nullo», sorge un problema ermeneuticamente molto arduo relativo alla proponibilità della Querela di nullità nelle fattispecie formalmente non previste dalla normativa specialmente codiciale. La nostra Canonista si pone la questione: «La vigente disciplina, oltre ad introdurre – tra le cause di nullità insanabile della sentenza – la negazione del diritto di difesa, ha stabilito che la nullità di un atto dipenda dalla sua espressa previsione normativa. Perciò ci si domanda se l'autonomia riconosciuta allo *ius defensionis denegatum* prevalga sul predetto principio generale in maniera tale da ritenere rilevante anche quelle violazioni la cui nullità non sia stata *expressis verbis* statuita dal legislatore *sub poena nullitatis*, o viceversa» (p. 36).

Pur ricordando la tesi opposta, Tiziana Di Iorio propende per la soluzione non ristretta alla tassatività delle ipotesi di nullità legislativamente previste: «Se si considera il generale principio per il quale la validità dell'atto giuridico impone che *“in eodem adsint quae actum ipsum essentialiter constituunt”*, la negazione del diritto di difesa non opererebbe – quale causa di nullità – solamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Lo *ius defensionis*, “che è di diritto naturale”, infatti “non deve essere leso in alcun modo”» (pp. 36-37). Del resto in

una norma processuale ermeneuticamente difficile si avverte perentoriamente: «Garantendo tuttavia sempre ed integralmente il diritto alla difesa» (can. 1598, § 1 cic).

Una tale posizione, che tocca una questione certamente fondamentale del diritto di difesa, ci sembra pienamente condivisibile. Infatti bisogna distinguere le invalidità processuali capaci di determinare la *inesistenza dell'atto*, che discendono dal difetto di una componente costitutiva o conformante dell'atto stesso, attinente quindi ad un elemento essenziale ed individuante, dalle invalidità atte a causare una *inefficacia dell'atto*, in quanto si pongono *oltre* le costituenti identificanti prevalentemente allo scopo di rendere più agevole e certa la funzionalità dell'atto medesimo.

La prima delle due specie di invalidità, radicandosi immediatamente nel diritto divino, non ha necessariamente bisogno di una positivizzazione umana per essere giuridicamente operante, cosicché ogni negazione effettiva, e per ciò essenziale, della difesa, comunque questa si configuri e anche se non sia canonicamente prevista, è giudiziariamente sempre rilevante e cagiona una nullità non sanabile della sentenza. Quanto alle invalidità del secondo tipo è evidente che, trovando il loro fondamento esclusivo nella componente canonica e non in quella divina dell'ordinamento ecclesiale, hanno la loro regolamentazione unicamente nella normativa umana e quindi prevalentemente in quella codiciale, così che sotto questo profilo hanno rilevanza giuridica unicamente le lesioni del diritto di difesa tassativamente sancite – secondo quanto dispone il can. 10 cic – dalle prescrizioni positivamente statuite nel Popolo di Dio per disciplinare il processo.

Dopo aver preso in considerazione alcune problematiche generali, soprattutto in quanto orientative dell'intero discorso sviluppato da Tiziana Di Iorio, conviene saggiare questo interessante studio, facendo qualche cenno in riferimento a questioni particolari attinenti al diritto di difesa. In questa prospettiva ci soffermeremo sulla illustrazione dell'istituto del patrono stabile sia per la sua "novità" nella storia plurisecolare del processo canonico, sia, e soprattutto, per la completezza della trattazione. Questa esposizione molto informata appare condotta con la

costante preoccupazione di chi cerca di spiegare i problemi anzitutto a se stesso, riuscendo per ciò ad essere vivo nell'affrontare l'ermeneutica normativa in modo aderente allo spirito del diritto ecclesiale ed insieme al dato positivo canonico.

Affinché il diritto ad avere una difesa tecnicamente conveniente ad opera di un avvocato nei processi ecclesiali sia reale ed effettivo per tutti, evitando che i cancelli della giustizia finiscano per rimanere chiusi per i più poveri ed emarginati, viene normativamente stabilito e soprattutto largamente attuato nella prassi, l'istituto del gratuito patrocinio e quello della riduzione delle spese (pp. 187-198). In questo contesto (p. 205) si inserisce l'importante novità del patrono stabile introdotta legislativamente dalla vigente codificazione per la Chiesa latina nel can. 1490 con una formulazione positiva non del tutto felice: «In ciascun tribunale si costituiscano, per quanto è possibile, patroni stabili, stipendiati dallo stesso tribunale, che esercitino l'incarico di avvocati o procuratori nelle cause soprattutto matrimoniali per le parti che di preferenza desiderino sceglierli».

La nostra Canonista al riguardo annota: «Tale figura professionale viene a collocarsi tra le forme di assistenza già esistenti – avvocatura privata e difesa d'ufficio – assumendo una propria specificità che, se idonea a distinguerlo dagli altri difensori diversamente qualificati, non fa venir meno l'essenza ed il carattere proprio del patrocinio espletato... L'avvocato stabile,... chiamato a difendere l'assistito con la medesima diligenza e scrupolosità del patrono privato e del difensore d'ufficio,» è, «nel contempo, esso stesso, strumento di giustizia. La sua attività deve essere tesa al trionfo dell'autenticità dei fatti di causa, il suo è “*ministerium veritatis*” che implica attitudine razionale ed integrità morale. Nell'espletamento del suo mandato, al pari di qualsiasi altro avvocato, egli deve essere sorretto dalla coscienza della sua missione, dalla consapevolezza di una responsabilità che coinvolge la *salus animarum* dei protagonisti stessi della vicenda processuale» (pp. 224-225).

La nostra Autrice precisa poi come il patrono stabile, inserito nella struttura del tribunale, è investito di un ufficio ecclesiastico ai sensi del can. 145 cic, così che si richiedono, con i re-

quisiti previsti per l'avvocatura, quelli richiesti per l'assunzione di un ufficio, non essendo, proprio per questa ragione, superabile la condizione dell'appartenenza alla Chiesa cattolica.

Tiziana Di Iorio si sofferma poi – ciò che riveste un peculiare interesse anche per la schematicità della disciplina universale – sulle attuazioni dispositive stabilite nell'ambito della propria competenza dalla Conferenza Episcopale Italiana.

A questo proposito, se in riferimento alle incompatibilità previste per l'esercizio di un tale ufficio si rileva l'insufficienza e l'inadeguatezza di una tale normativa (pp. 217-219), in relazione ai requisiti esigiti per essere patrono stabile si rimarca, rispetto a quanto è necessario per svolgere l'attività di avvocato, un maggiore rigore, non giustificato, secondo la nostra Canonista, né dall'essere un ufficio né dal rapporto con il tribunale (pp. 215-216). Al riguardo ancora osserva: «Se l'impegno richiesto è il medesimo e la via regia è, per entrambi, il *favor libertatis*, esigere requisiti più rigorosi – per l'un professionista rispetto all'altro – risulta assolutamente inspiegabile e persino sconveniente. La predetta divergenza potrebbe indurre il fedele alla fallace convinzione che si tratti – nel caso del patrono stabile – di un difensore più qualificato, maggiormente esperto e fors'anche più autorevole degli avvocati *inscripti in albo proprio*, fuorviandolo nella valutazione complessiva concernente la scelta del difensore a cui affidare la propria difesa» (p. 216).

Si puntualizza inoltre che le determinazioni dispositive della C.E.I. stabiliscono, per l'attuazione delle disposizioni delle funzioni del patrono stabile da parte di un laico, la stipulazione con lo stesso di un contratto d'opera professionale da parte dell'ente Regione ecclesiastica, determinando altresì il reperimento dei mezzi economicamente necessari nell'ambito di quanto rimesso dallo Stato alla C.E.I. per effetto delle scelte fatte dai cittadini con le loro dichiarazioni di reddito in relazione alla destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF (pp. 211-213). Quest'ultimo punto ha sollevato le critiche di una parte della dottrina che ritiene avulse dalle finalità concordatarialmente stabilite per l'utilizzazione di tali risorse – e più specialmente da quella culturale – gli esborsi riguardanti i patroni stabili. In merito Tiziana Di Iorio osserva: «Non sem-

bra... che le spese necessarie per affrontare un giudizio *nul-tatis matrimonii* possano essere considerate del tutto estranee alle “esigenze del culto della popolazione” trattandosi di somme necessarie per soddisfare impellenti bisogni spirituali dei coniugi-fedeli, vale a dire l'impreteribile urgenza di recuperare la propria eterna salvezza. La somma dovuta viene “liquidata dal tribunale, a carico del conto distinto istituito dalla Regione ecclesiastica per la contabilità del medesimo tribunale” e costituisce giusto compenso per l'attività processuale prestata» (pp. 213-214).

Ci si sofferma anche sulla disposizione della medesima Conferenza Episcopale riguardante il volontario e libero sostegno finanziario alle spese effettive di causa, secondo le proprie disponibilità, da parte di chi si è avvalso del patrono stabile, effettuata dopo la pronuncia conclusiva del secondo grado di giudizio. Un simile sostegno secondo qualche canonista potrebbe far nascere nel contribuente il sospetto di un legame tra l'entità del pagamento e l'esito della causa, oltre a far sorgere nel Popolo di Dio il dubbio di una giustizia legata al denaro (pp. 214-215). In proposito Tiziana Di Iorio scrive: «Non si dimentichi, tuttavia, che non si tratta di un obbligo di corresponsione ma di una contribuzione volontaria ai costi della causa a cui le parti potrebbero non aderire, lasciando a totale carico del tribunale l'onere relativo alla spesa per il patrono stabile. Essi contribuirebbero, in tale evenienza, soltanto con la somma tassativamente dovuta per il concorso ai costi della causa, senza alcuna conseguenza. Perciò non sembra che la predetta elargizione spontanea, benché tesa ad un apporto economico alle spese di giustizia, possa ingenerare nel fedele il sospetto che da essa dipenda l'esito del giudizio» (pp. 214-215).

Aspetto critico della disciplina concernente il patrono stabile statuita dalla C.E.I. è quello riguardante il problema della autonomia di questa particolare figura di avvocato dal giudice (pp. 219-224). In effetti, nonostante le garanzie disposte per salvaguardare l'irrinunciabile indipendenza del patrono stabile, non mancano nelle determinazioni della C.E.I. elementi di ambiguità, in particolare per effetto di una terminologia che, in materia economica, pare avallare una posizione

di subordinazione e di dipendenza del patrono stabile dal tribunale.

L'analisi condotta su tale normativa induce la nostra Canonista a negare che le disposizioni della C.E.I. facciano del patrono stabile un operatore di giustizia subordinato e dipendente dal tribunale. Anzi «una siffatta qualificazione... esula finanche dallo spirito della norma». Di più, «se lo stesso contratto stipulato dall'ente Regione ecclesiastica è, dalle medesime parti [che lo sottoscrivono] qualificato come un contratto d'opera professionale concernente prestazioni di consulenza e patrocinio, la nomina del [patrono stabile come] difensore... non è nemmeno riservata alla competenza del tribunale presso il quale è stato costituito» (p. 222).

In realtà «l'avvocato stabile è... un collaboratore della struttura giudiziale presso cui presta servizio, un professionista pagato dal predetto organismo per l'ausilio prestato a chi voglia preferirlo all'avvocato privato e non può nemmeno "minimamente includersi nell'ambito degli ausiliari formali del giudice"» (pp. 222-223). Cosicché si conclude, «se – alla novella normativa – va riconosciuto il merito di aver favorito l'autonomia di un siffatto operatore, con una precipua normativa atta a renderlo, di fatto, indipendente nel suo ruolo di rappresentante e/o avvocato della parte, va pure stigmatizzato l'uso di una terminologia impropria, poco confacente con la sua qualificazione di libero professionista» (p. 223).

Un problema sul quale Tiziana Di Iorio poi si sofferma è quello attinente alla discussione dottrinale in merito all'introduzione dell'istituto del patrono stabile (pp. 224-228). In realtà, proprio sotto il profilo del diritto di difesa, questo nuovo istituto non ha mancato di suscitare critiche vivaci che, pur se non sembrano in se stesse del tutto giustificate, certamente però fanno ritenere opportuna, al fine di una più sicura garanzia di corretto espletamento delle funzioni da parte dell'avvocato stabile, la determinazione anche in via normativa di convenienti elementi di salvaguardia che rendano del tutto improbabili le distorsioni dell'ufficio che sono state paventate. Queste possono riassumersi nel timore, radicato nell'appartenenza dello stesso patrono stabile all'organico del tribunale, di

lesioni del diritto di difesa sia *per difetto*, in quanto non sarebbe sufficientemente garantita l'indipendenza dal giudice, sia *per eccesso*, dal momento che potrebbe godere, per la sua posizione "interna" al tribunale, di una maggiore credibilità da parte del giudice, rispetto ad ogni altro avvocato di parte nella ricostruzione oggettiva di diritto e di fatto della fattispecie in discussione.

Rispetto al primo ordine di critiche si osserva: «Il conferimento dell'ufficio di patrono stabile richiede... peculiari doti di onestà e probità tali da fugare *ex se* qualsiasi timore di inadeguatezza anche e soprattutto rispetto alla corretta, solerte, responsabile ed affidabile tutela dell'assistito. In un tale scenario, insopprimibile urgenza di autentica verità e giustizia, verso cui anche l'attività del patrono stabile deve dirigersi, lega questi ad una superiore esigenza di tutela del bene pubblico, non ai desiderata dell'organo giudicante, né alle aspettative della parte che si sia avvalsa della sua collaborazione» (p. 226).

In riferimento al secondo tipo di osservazioni negative si rileva: «La facoltà di avvalersi dell'ausilio del difensore in questione, è del pari riconosciuta sia all'attore, che al convenuto, analogamente alla facoltà di farsi assistere dal patrono privato. Per di più, nella libera opzione tra le diverse modalità di difesa, la parte è chiamata a valutare spontaneamente e scientemente le qualità umane e professionali dell'uno e dell'altro, prima di procedere al conferimento dell'incarico. Perciò, ove essa nutrisse sentimenti di sfiducia nei confronti del patrono stabile, non solo non richiederebbe la sua collaborazione ma, nemmeno, si riterrebbe sfavorita dall'essere assistita da un avvocato prescelto tra quelli iscritti all'elenco del tribunale» (p. 227).

La nostra Canonista, dopo aver valutato luci e ombre concernenti l'istituzione di questa particolare ed importante figura di avvocato conclude: «I manifesti sospetti di subordinazione di tale operatore alla struttura giudiziale presso cui presta servizio – sebbene chiariti dalle indicazioni normative della legislazione particolare – potrebbero, tuttavia, risolversi in modo ancor più esaustivo, eliminando qualsiasi collegamen-

to tra patrono stabile e tribunale, sia con l'esclusione della predetta figura dall'organico dell'autorità giudiziaria sia con la sua totale equiparazione all'avvocato privato... Né sembra sconsiderato valutare l'individuazione – nel patrono stabile – di una figura permanente nelle cause di nullità matrimoniali, permettendo agli avvocati *inscripti in albo proprio* di fornire a turno le specifiche prestazioni, proprio come avviene per la difesa d'ufficio. Tali professionisti potrebbero gratuitamente svolgere l'attività di difensore stabile per le parti per le quali sarebbero designati, ottenendo il compenso per le prestazioni espletate direttamente dal tribunale, ma senza collegamento con la struttura giudiziale, salvo quello di carattere amministrativo-economico» (pp. 227-228). Se è certamente condivisibile la necessità di rompere ogni legame organico del patrono stabile con il tribunale, le ultime considerazioni avanzate dalla nostra Autrice sembrano prospettare un sostanziale snaturamento dell'istituto, riconducendo la figura di una tale avvocato, non più dedito in via esclusiva alle funzioni del suo ufficio, nell'alveo tradizionale del gratuito patrocinio.

A conclusione di questa presentazione occorre sottolineare che il lavoro di Tiziana Di Iorio costituisce una ricerca seria ed interessante capace di attirare sia lo studioso che il pratico per l'eshaustività della problematica e la completezza dell'informazione. In effetti si tratta di uno scritto certamente utile e di grande rilievo per l'equilibrio e l'organicità della materia trattata e per la consistenza delle questioni affrontate in relazione agli aspetti statici del diritto di difesa, anche se non sempre la strada seguita è condivisibile e le conclusioni, sempre motivate – ciò che costituisce un merito non di poco conto – non in ogni caso sono completamente persuasive. Inoltre non si può non avere considerazione per la spontaneità dell'esposizione, per l'assenza di giudizi sommari e sbrigativi, ed insieme non apprezzare il saper affrontare le questioni, anche nel dettaglio, nello spirito genuino del diritto ecclesiale che, problematicamente investigato nelle prime pagine, orienta ed anima l'intera indagine.

Piero Antonio Bonnet